

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2448 del 22/05/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta ROTER TRACK S.r.l. con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Corso Isonzo n. 109 ed impianto nel Comune di Tresignana (FE), localita' Formignana, Via Fontanella n. 2. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la MODIFICA dell'attivita' di costruzione di ruote tendi cingolo, ruote motrici, catene, rulli, forni metallici per inerti autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2018-4521.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2565 del 22/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventidue MAGGIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 9422/2019/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **ROTER TRACK S.r.l.** con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Corso Isonzo n. 109 ed impianto nel Comune di Tresignana (FE), località Formignana, Via Fontanella n. 2. **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** per la MODIFICA dell'attività di costruzione di **ruote tendi cingolo, ruote motrici, catene, rulli, forni metallici per inerti** autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2018-4521 del 05.09.2018.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 28.02.2019, trasmessa dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/35004 del 04.03.2019, presentata allo stesso SUEI in data 28.02.2019, protocollo istanza SUEI n. 3410 e 3454 del 28.02.2019, dalla Ditta ROTHER TRACK S.r.l., nella persona di Roberto Forelli, in qualità di amministratore unico, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Corso Isonzo n. 109 ed impianto nel Comune di Tresignana (FE), località Formignana, Via Fontanella n. 2, per la "modifica sostanziale" dell'attività di costruzione di ruote tendi cingolo, ruote motrici, catene, rulli, forni metallici per inerti, autorizzata con l'atto di AUA n. DET-AMB-2018-4521 del 05.09.2018, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 59/2013, con modifica della matrice aria, autorizzata con l'A.U.A. sopra citata;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 4 Aprile 2012, n. 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99 e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;

VISTE altresì:

- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- la Delibera di G.R. 1769 del 22.11.2010;

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2018-4521 del 05.09.2018;

PRESO ATTO che il progetto di variante prevede l'inserimento nel ciclo produttivo di un nuovo punto di emissione denominato **E15** derivante da operazioni di **saldatura manuale**, senza utilizzo di filo di acciaio inox e che la modifica viene proposta come attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

CONSIDERATO che dalla documentazione allegata all'istanza risulta confermata la disattivazione delle emissioni **E6** (tempra ad induzione), **E7** (tempra ad induzione) ed **E8** (verniciatura);

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto succitato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole, qualora le prescrizioni una tantum siano già state ottemperate;

CONSIDERATO che dalla precedente istruttoria risulta la dichiarazione della Ditta che relativamente alle acque meteoriche del piazzale, non vi è alcun elemento inquinante né come deposito né come lavorazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato;

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae–Ferrara, Prot. n. PG/2019/45992 del 21.03.2019 con la quale ha valutato positivamente quanto proposto dalla Ditta e ha confermato che la nuova attività di saldatura rientra tra quelle previste dalla D.G.R. 1769/2010 e s.m.i., punto 4.29, di cui dovrà rispettare i limiti e le prescrizioni;

VISTA la nota del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Prot. n. 6710 del 19.04.2019, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/65252 del 24.04.2019, con cui ha trasmesso il parere sanitario favorevole dell'Azienda USL di Ferrara-Dipartimento Sanità Pubblica, Prot. n. 18106 del 27.03.2019 e, relativamente all'impatto acustico, ha comunicato la presa d'atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di prosecuzione senza modifiche sostanziali, resa dal tecnico incaricato e allegata all'istanza;

VISTA la planimetria aggiornata relativa alle emissioni in atmosfera, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/81010 del 22.05.2019;

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa dalla Ditta e acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/14826 del 06.12.2018, relativamente agli autocontrolli eseguiti alle emissioni E2, E4, E13 ed E14, come richiesto nella precedente autorizzazione;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica dell'attività autorizzata con atto n. DET-AMB-2018-4521 del 05.09.2018, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

DATO ATTO che con D.D.G. n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Ditta **ROTER TRACK S.r.l.**, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Corso Isonzo n. 109 ed impianto nel Comune di Tresignana (FE), località Formignana, Via Fontanella n. 2, C.F./p.IVA n. 01959160381, per la **modifica sostanziale** dell'attività di **ruote tendi cingolo, ruote motrici, catene, rulli, forni metallici per inerti**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. DET-AMB-2018-4521 del 05.09.2018.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae

	con ricomprese attività di cui all'art. 272, comma 2 dello stesso D.Lgs	
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** e denominate **E1** (verniciatura manuale), **E2** (verniciatura automatica), **E3** (sgrassatura), **E4** (tempra ad induzione), **E5**, **E9**, **E10**, **E11**, **E12** (saldatura manuale) **E13** ed **E14** ed **E15** (NUOVA - saldatura manuale);
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

2.a) Emissioni E1 (verniciatura manuale) ed E2 (verniciatura automatica):

Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a **50 kg**. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
2. Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione non è applicabile, pertanto la Ditta dovrà attivarsi per richiedere la modifica dell'AUA, ex art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;

3. Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
4. Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
5. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di verniciatura a spruzzo devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
----------------	---	--------------------

6. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

7. Per le operazioni di verniciatura di superfici metalliche, con consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso superiore a 10 kg, devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60 % in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV);
- 7 bis: Per le operazioni di verniciatura di materie plastiche devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 40 % in massa (nel caso di applicazione di vernici);

di fondo su supporti a base di polipropilene è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 4% in massa, su supporti a base di polistirolo è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 10% in massa);

8. Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

9. I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione, lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto verniciante a solvente	
	Prodotto verniciante ad acqua	
	Diluyente	
	Solvente	
	Catalizzatori	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi

Note		

10. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici alle **emissioni E1** ed **E2** durante le operazioni di cui ai punti 5, 6 e 8, fermo restando l'obbligo del rispetto del limite stabilito e l'installazione di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali;
11. **Entro 10 giorni** dal rilascio del presente atto da parte del SUEI, devono essere trasmessi ad Arpae i risultati dell'autocontrollo effettuato all'emissione **E1** in sede di messa a regime degli impianti, secondo quanto prescritto nella precedente AUA;
12. Devono inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 1769/2010.

2.b) Emissione E3 (sgrassaggio):

Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. La pulizia di superfici con sgrassanti *non contenenti solventi* può essere effettuata utilizzando esclusivamente detergenti in soluzione acquosa;
2. Non possono aderire all'autorizzazione di carattere generale i gestori di impianti con vasche destinate al trattamento di superficie di metalli aventi un volume superiore a 30 mc e, come tali, ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs 152/06, Parte II;
3. Gli effluenti provenienti dalle fasi di lavaggio, che possono essere seguite da fasi di asciugatura, devono essere captati e convogliati in atmosfera. A seconda della composizione dello sgrassante utilizzato, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nmc
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH ₄ ⁺)	5	mg/Nmc

4. I consumi di detergenti, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Detergenti	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di sgrassaggio	
	Impianto di asciugatura	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

5. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto 3, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
6. **Entro 10 giorni** dal rilascio del presente atto da parte del SUEI, devono essere trasmessi ad Arpae i risultati dell'autocontrollo effettuato all'emissione **E3** in sede di messa a regime degli impianti, secondo quanto prescritto nella precedente AUA;
7. Devono inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 1769/2010.

2.c) EMISSIONI E5, E9, E10, E11, E12 E13, E14 (saldatura manuale) ed E15 (saldatura manuale-NUOVA)

- a) Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.

Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. SALDATURA DI PARTICOLARI METALLICI

- SALDATURA AUTOGENA A GAS
- SALDATURA AD ARCO DIRETTO CON ELETTRODO FUSIBILE CONTINUO O DISCONTINUO
- SALDATURA AD ARCO SOMMERSO
- SALDATURA AD ARCO CON GAS DI PROTEZIONE INERTE O AD AZIONE RIDUCENTE
- SALDATURA ALL'IDROGENO ATOMICO
- SALDATURA AD INDUZIONE
- SALDATURA A RESISTENZA (PUNTATURA)
- SALDATURA A FRIZIONE

Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³

2. BRASATURE E SALDOBRASATURE (DOLCI O FORTI)

Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.). Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	100	mg/Nm ³

3. Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4. Sono escluse dalla presente autorizzazione le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.);
5. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di saldatura, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
6. **Entro 10 giorni** dal rilascio del presente atto da parte del SUEI, devono essere trasmessi ad Arpae i risultati dell'autocontrollo effettuato alle emissioni **E5, E9, E10, E11, E12** in sede di messa a regime degli impianti, secondo quanto prescritto nella precedente AUA;
7. Devono inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 1769/2010.

2.d) EMISSIONE E4 (tempra ad induzione):

EMISSIONE	E4 TEMPRAAD INDUZIONE
Portata (Nm ³ /h)	3.500

Durata (h/giorno)	8
Altezza minima (m)	8,50
Inquinanti (mg/Nm ³)	
Polveri totali	10
Ammoniaca	15
Composti Organici Volatili (espresse come C-organico totale)	150
Sistema di abbattimento	Filtro a tessuto + Filtro metallico

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli all' emissione E4 con periodicità almeno semestrale.

3. Le **emissioni** denominate in planimetria con le sigle **E6, E7 ed E8** devono risultare **inattive e non collegate ad alcun impianto**;
4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "semestrale" si intende una frequenza di 180 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
5. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
6. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni

indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;

7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dall'accertamento;
10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;

11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. La Ditta dovrà programmare la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
2. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, comprensivo dell'incremento della viabilità) dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
3. I portoni, durante le fasi lavorative dovranno restare chiusi, così come valutati nella relazione tecnica prodotta;
4. Per le fasi di carico/scarico e per il deposito dei manufatti all'esterno, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione dell'attività.

Il presente provvedimento sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2018-4521 del 05.09.2018.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUEI e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUEI dell'unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente della stessa Unione, all'Azienda USL di Ferrara e a CADF S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato,

rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.